



NOTA ICI DI CUI AL DECRETO N. 93 DEL 27/05/2008

30 MAGGIO 2008

Art. 1 – comma 1

Abitazione principale è dove il soggetto risiede anagraficamente e non è prova contraria il lavorare o studiare nella città benché per le agevolazioni erariali sia ammessa dichiarazione sostitutiva di dimorare abitualmente in luogo diverso dalla residenza anagrafica.

Art. 1 – comma 2

L'abolizione ICI comprende le abitazioni principali di legge (divorziati, residenti all'estero, ex IACP, coop indivise, ...) nonché quelle assimilate dal Comune, in particolare oltre agli anziani/disabili anche i parenti. Per tale assimilazione è sufficiente aver previsto l'aliquota agevolata e non anche la detrazione in quanto la lettera e) dell'art. 59, di cui al D. Lgs 446/97, fra aliquota e detrazione usa la congiunzione "od" e non "e". Nel testo non è menzionata la casa dei cittadini residenti all'estero, non locata, che comunque dovrebbe rientrare nella casistica di abolizione (assimilazione *ope legis*).

Ai fini del beneficio si pone la condizione che le assimilazioni operate dai Comuni siano state adottate con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto. Al riguardo deve essere considerato che molti Enti non hanno trasfuso nei regolamenti le assimilazioni adottate con delibera consiliare che si ritengono comunque escluse dal pagamento ICI analizzando la questione sotto il profilo sostanziale e non formale. Il problema, in realtà, sorge per i Comuni che hanno applicato l'art. 59 di cui sopra con delibera di giunta per gli anni precedenti al 2007; bisognerebbe valutare l'opportunità di ratificare con delibere consiliari l'operato della giunta, in quanto in tali Comuni permarrebbe una agevolazione approvata da organo incompetente. A seguito della ratifica, si potrebbe forse anche certifica-

re il mancato gettito in quanto l'esenzione era già stabilita alla data di entrata in vigore, ma da organo incompetente che ha successivamente ratificato.

Un altro aspetto da sottolineare riguarda l'unità immobiliare posseduta da parente assimilata all'abitazione principale solo per una quota: l'esenzione deve essere concessa per quota. L'ulteriore quota rimane imponibile. Questo dovrebbe valere anche per tutte le proprietà indivise fra parenti. *(Per esempio se un Comune ha assimilato solo i parenti di primo grado, i fratelli sono parenti di secondo grado e pertanto non sono agevolati. Succede quindi che se ci sono tre appartamenti a proprietà indivisa in parti uguali di un genitore e di due figli e ciascuno dei tre risiede separatamente in una u.i. distinta, ciascuno dei due fratelli dovrà pagare un terzo dell'unità immobiliare in cui risiede l'altro fratello, mentre tutto il resto è esente).*

Vi è inoltre il problema dei Comuni ad aliquota unica che non avendo la delibera consiliare ai sensi art. 59 di cui sopra non hanno abitazioni principali assimilate, a meno che non l'abbiano approvata per stabilire anche la detrazione e non solo l'aliquota e quindi devono averle assimilate con art. 59.

Si ritiene che le pertinenze – non espressamente citate dalla norma – siano comprese nell'esenzione e che anche a questa materia siano applicabili i limiti fissati dai regolamenti comunali: ad esempio, un oggetto per ciascuna delle categorie pertinenziali tipiche, la cantina (categoria catastale C2) e il box o posto auto (cat. C6)

Art. 1 – comma 3

Rimangono certamente imponibili le unità immobiliari per le quali il Comune può stabilire un'aliquota agevolata (per esempio caso degli affitti concordati). In realtà, nonostante la norma che prevedeva tale possibilità di agevolazione è stata soppressa, si ritiene possibile deliberare tale agevolazione anche per il prossimo anno in quanto rientra nella potestà regolamentare del comune ex art. 52.

Art. 1 – comma 4

Per quanto il tema sia da approfondire ulteriormente, gli importi indicati quale rimborso di minore imposta (2.604 mln di euro) devono essere comparati con i gettiti reali. Il valore del gettito ICI riconducibile all'abitazione principale è stimato intorno a 2.700 mln di euro dalla relazione tecnica della finanziaria 2008; a questa cifra vanno oggi aggiunti gli importi relativi alle assimilazioni comunali e alle abitazioni degli ATER e delle cooperative a proprietà ancora indivisa, in quanto esclusi dalla manovra Prodi.

Questa disposizione offre poche certezze: i tempi di erogazione potrebbero allungarsi di diversi mesi, creando forti difficoltà di cassa ai Comuni; non è chiaro in quale forma la conferenza stabilirà criteri e modalità. Appare necessario un accordo per la definizione di un quadro quantitativo affidabile e certo, in grado di sostituire validamente il dispositivo delle "certificazioni" comunali.

Rimane aperto il problema del ristoro della perdita di gettito per gli anni successivi al 2008, di cui il provvedimento nulla dispone.

In relazione ai tempi di erogazione e alle modalità per gli anni successivi al 2008, ANCI propone che il Ministero dell'Interno sia autorizzato ad erogare ai Comuni entro il 15 giugno 2008, in forma di anticipazione dei trasferimenti compensativi del mancato gettito ICI abitazione principale, l'importo pari al 55 per cento del relativo gettito ICI risultante dai conti consuntivi 2006 e dai più recenti dati disponibili.

Art. 1 – comma 7

Questo comma prevede il blocco, fino all'attuazione del federalismo fiscale, di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote e delle maggiorazioni di aliquote di tributi attribuiti con leggi dello Stato. La norma comprende anche i casi di istituzione di nuovi tributi mentre non comprende le deliberazioni relative alle entrate patrimoniali (esempio: COSAP, TIA, CIMP e TARSU) né gli aumenti delle aliquote collegati ai piani di rientro dei disavanzi finanziari causati dalla spesa sanitaria. Sono inoltre escluse le ipotesi in cui eventuali aumenti siano

già stati deliberati in sede di predisposizione dello schema di bilancio di previsione predisposto dall'organo esecutivo, presentato all'approvazione dell'organo collegiale.

Art. 5

Non è possibile "calcolare" la copertura solo per l'ICI poiché la copertura comprende, senza distinzioni, ICI, detassazione straordinari e fondo Ministero di cui al comma 4 dello stesso art. 5.

In ogni caso, il quadro generale prevede l'iscrizione al "Fondo per interventi strutturali di politica economica", di cui all'art. 10, comma 5, del Decreto Legge n. 282 del 29/11/2004 convertito con Legge n. 307 del 27/12/2004 delle seguenti somme derivanti per una parte da riduzioni di spesa e per una parte da modifiche normative come sotto riportato.

Tabella 1 - Per riduzioni di spesa

	2008	2009	2010	2011	2012 e successivi
L. Finanziaria 2008	950,9	776,5	589,5	150,5	150,5
D.L. 248/2007	34,6	19,8	19,0		
L. Finanziaria 2007	10,0	10,0			
D.L. 269/2003	15,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Totale	1.010,5	842,3	644,5	186,5	186,5

Tabella 2: Per modifiche normative

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 e successivi
L. Finanziaria 2008	586,2	699,1	213,1	124,5	131,5	79,5	
D.L. 248/2007	25,0						
L. Finanziaria 2007	44,9	50,0					
Totale	656,1	749,1	213,1	124,5	131,5	79,5	75,5

TOTALI TABELLA 1 E 2

	2008	2009	2010	2011	2012 e successivi
Totale da riduzione spesa	1.010,5	842,3	644,5	186,5	186,5
Totale da modifiche normative	656,1	749,1	213,1	124,5	155,0
Totale	1.666,6	1.591,4	857,6	311,0	341,5

Per quanto riguarda la tabella 1 si riporta di seguito qualche esempio di riduzione di spesa per l'anno 2008:

Tagli a Finanziaria 2008

- **113 mln** di euro decurtati dal "Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale"
- **12 mln** di euro decurtati dal "Finanziamento per la riattivazione in via d'urgenza dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto urbano"
- **10 mln** di euro decurtati dal "Contributo in conto interessi per il restauro e ripristino funzionale degli immobili situati nei centri storici dei Comuni e per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità"
- **20 mln** di euro decurtati dalla spesa per interventi per il miglioramento del servizio di trasporto e sicurezza in Calabria e nello Stretto di Messina
- **50 mln** di euro decurtati da "Incremento finanziamento per gli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno"

Tagli a DL 248/2007

- **16 mln** di euro decurtati da "Finanziamento ordinario Università"

Tagli a Finanziaria 2007

- **10 mln** di euro decurtati ai fondi per "Istituto Nazionale salute migranti"